

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2010 (procedimento R 88/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Interkobo sp. z o.o. e XXXLutz Marken GmbH

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Interkobo sp. z o.o. è condannata alle spese.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-594/10 P) (¹)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso delle spese mediche — Atto lesivo — Rigetto implicito»

(2012/C 243/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F-2/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F-2/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 55 del 19.2.2011.

Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2012 — Laboratoires CTRS/Commissione

(Causa T-12/12) (¹)

«Medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Orphacol — Lettera che informa la ricorrente dell'intenzione della Commissione di rifiutare l'autorizzazione — Ricorso per carenza — Presa di posizione della Commissione — Irricevibilità — Ricorso di annullamento — Adozione di una nuova decisione — Non luogo a statuire»

(2012/C 243/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Barden, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White e L. Banciella, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, agente), nonché Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, successivamente E. Jenkinson e H. Walker, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda intesa a far constatare una carenza da parte della Commissione per essersi questa illegittimamente astenuta dall'adottare una decisione definitiva in merito alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Orphacol e, in subordine, una domanda di annullamento della decisione, che si asserisce essere contenuta nella lettera della Commissione del 5 dicembre 2011, di non concedere alla ricorrente la suddetta autorizzazione

Dispositivo

- 1) Il ricorso per carenza è irricevibile.
- 2) Non luogo a statuire sulla domanda di annullamento formulata in subordine.
- 3) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dei Laboratoires CTRS.
- 4) La Repubblica ceca, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le loro spese.

(¹) GU C 58 del 25.2.2012.